

Allegato "B" alla raccolta n. 10303
STATUTO

dell'Associazione
"MONDODONNA - Ente del Terzo Settore"

ART. 1) - Denominazione, sede, durata, personalità giuridica e qualifica di Ente del Terzo Settore

1. È costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata "MONDODONNA - Ente del Terzo Settore", in forma abbreviata "MONDODONNA ETS" (di seguito, l'"Associazione"), con sede nel Comune di Bologna (BO), attualmente in via Marconi n. 3.

2. L'Associazione è dotata di personalità giuridica quale associazione riconosciuta ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e dell'art. 22 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito, "Codice del Terzo Settore" o "CTS"), mediante iscrizione nella sezione competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

3. Con l'iscrizione nella sezione competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) l'Associazione acquisisce e mantiene la qualifica di Ente del Terzo Settore e utilizza l'acronimo "ETS" in ogni segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico.

4. L'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Comitato esecutivo, con successiva comunicazione all'assemblea. Il trasferimento della sede legale in altro Comune comporta modifica statutaria deliberata dall'assemblea.

5. L'Associazione può istituire, modificare e sopprimere sedi operative, unità locali, delegazioni e uffici staccati, anche in luoghi diversi dalla sede legale, con deliberazione del Comitato esecutivo.

6. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà sociale, uguaglianza, pari opportunità, non discriminazione e rispetto della dignità della persona umana.

7. L'Associazione richiama e fa propri i principi fondamentali della Costituzione italiana, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e delle Convenzioni internazionali in materia di diritti umani e di contrasto alla violenza di genere, con particolare riferimento, tra le altre, alla Convenzione di Istanbul.

8. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2) - Scopo, finalità e attività di interesse generale

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

2. L'Associazione ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, delle donne, dei minori e delle persone in condizioni di fragilità o svantaggio, con particolare attenzione:

a) alle donne vittime di violenza di genere e ai/minori vittime di violenza assistita;

b) alle persone migranti, richiedenti protezione internazionale e rifugiate, con attenzione alle situazioni di discriminazione multipla;

c) alle persone e famiglie in condizioni di povertà, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo e violenza.

3. In coerenza con il proprio scopo, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, CTS, tra cui, a titolo esemplificativo:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e

al contrasto della povertà educativa (lett. l);

f) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lett. m);

g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q);

h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r);

i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u);

j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v);

k) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w);

l) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z).

4. Richiamando i piani di azione straordinari contro la violenza di genere adottati a livello nazionale, regionale e locale, l'Associazione individua, tra le priorità della propria azione, in particolare:

a) l'aumento del livello di consapevolezza nella pubblica opinione e nelle istituzioni in merito alle cause e alle conseguenze della violenza maschile contro le donne;

b) la promozione di azioni di prevenzione della violenza di genere contro le donne e di contrasto alla vittimizzazione secondaria, anche attraverso la formazione di operatori e operatrici dei servizi pubblici e privati;

c) il coinvolgimento del settore privato (media, piattaforme, imprese, mondo del lavoro) nel contrasto alla rappresentazione stereotipata e alla diffusione di contenuti sessisti o sessualmente espliciti, favorendo

l'empowerment femminile;

d) l'attivazione di azioni di emersione e contrasto della violenza di genere contro le donne, anche mediante campagne di informazione e sensibilizzazione;

e) la presa in carico delle donne vittime di violenza di genere e dei/delle minori vittime di violenza assistita;

f) l'attivazione di percorsi di empowerment economico, lavorativo e di autonomia abitativa;

g) l'implementazione di soluzioni operative per garantire l'accesso ai servizi, alla protezione e al sostegno delle donne vittime di violenza di genere, con particolare attenzione a situazioni di discriminazione multipla (migranti, richiedenti asilo e rifugiate, donne con disabilità, donne in situazioni di grave emarginazione).

5. Per perseguire tali finalità l'Associazione, anche in collaborazione o convenzione con enti pubblici e soggetti privati, può in particolare:

a) gestire strutture residenziali e/o semiresidenziali per donne, minori, nuclei monogenitoriali e famiglie in situazione di disagio sociale;

b) gestire strutture residenziali e/o semiresidenziali per soggetti svantaggiati;

c) istituire e gestire servizi come i Centri Antiviolenza e le case rifugio e altre strutture di accoglienza per donne vittime di violenza, con o senza figli;

d) gestire servizi di pronto intervento sociale per soggetti svantaggiati, anche comprensivi di accoglienze in emergenza;

e) gestire servizi per minori (nidi, micronidi, piccoli gruppi educativi, servizi integrativi e sperimentali);

f) gestire servizi formativi, ricreativi ed educativi in generale, anche destinati a soggetti svantaggiati e/o con disabilità;

g) realizzare percorsi di sostegno alla genitorialità (paternità e maternità), anche a domicilio;

h) gestire servizi di assistenza domiciliare;

i) svolgere attività di orientamento, consulenza, informazione e sostegno al lavoro a favore di soggetti e famiglie in situazione di fragilità;

j) svolgere attività di ricerca, progettazione, formazione, riqualificazione e aggiornamento nell'ambito delle attività socio-sanitarie, educative e di contrasto alla violenza;

k) gestire centri socio-occupazionali, laboratori

protetti e altre iniziative a valenza terapeutica e/o riabilitativa;

l) svolgere attività di informazione, formazione e consulenza a enti pubblici e privati sulle tematiche di interesse dell'Associazione;

m) promuovere attività, servizi e iniziative culturali per la promozione della parità di genere, la prevenzione e il contrasto della violenza, della discriminazione e del razzismo;

n) stipulare protocolli, accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, associazioni nazionali e internazionali che perseguano finalità analoghe;

o) svolgere attività di studio, raccolta dati e documentazione sui fenomeni di violenza, discriminazione e marginalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, e curarne la diffusione.

6. L'Associazione può promuovere, ove ricorrano i presupposti di legge, la costituzione di parte civile nei procedimenti penali connessi a reati di violenza, discriminazione e razzismo, in supporto delle vittime, e potrà indicare alle vittime professionisti di fiducia per l'assistenza legale e psicologica.

ART. 3) - Attività diverse e strumentali, operazioni accessorie e raccolta fondi

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel rispetto dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e dei limiti e criteri stabiliti dal decreto ministeriale competente.

2. All'esclusivo fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e contrattuali ritenute utili od opportune, tra cui, a titolo esemplificativo:

a) acquistare, permutare, locare o prendere in locazione beni mobili e immobili;

b) contrarre mutui e altre forme di finanziamento, anche ipotecari, rilasciando le garanzie eventualmente richieste;

c) costituire diritti reali di godimento su beni propri o di terzi;

d) concedere finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi o infruttiferi, e rilasciare garanzie anche a favore di terzi, purché tali attività siano direttamente strumentali alle attività di interesse

generale e non costituiscano esercizio nei confronti del pubblico di attività riservate per legge.

3. È vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico in qualsiasi forma e ogni attività riservata per legge agli intermediari vigilati.

4. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la vendita o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dell'art. 7 CTS.

ART. 4) - Persone associate e criteri di ammissione

1. Il numero delle persone associate è illimitato e non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

2. Possono essere persone associate tutte le persone fisiche o gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che si riconoscano nelle finalità dell'Associazione, senza discriminazioni di genere, orientamento sessuale, cittadinanza, appartenenza etnica, età, religione, opinioni politiche, condizione personale, sociale o professionale.

3. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta, anche in via telematica, al Comitato esecutivo, dichiarando:

a) di condividere le finalità dell'Associazione;

b) di accettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni.

4. L'organo competente delibera sulla domanda di ammissione entro un termine ragionevole. L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato/a.

5. La persona la cui domanda sia stata rigettata può chiedere, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che la decisione sia rimessa all'assemblea, che delibera in via definitiva nella prima riunione utile.

6. È espressamente esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea: l'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 5) - Adesione, diritti e doveri delle persone associate

1. L'adesione all'Associazione comporta per la persona associata:

a) il diritto di partecipare alla vita associativa, di eleggere gli organi sociali e di essere eletta negli stessi, nel rispetto del principio del voto uguale, libero e segreto;

b) il diritto di essere informata sulle attività dell'Associazione e di consultare, secondo le modalità stabilite, i libri sociali;

c) il dovere di rispettare lo Statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi sociali;

d) il dovere di contribuire al sostegno delle attività dell'Associazione mediante il versamento della quota associativa annuale, nella misura e nei termini stabiliti dall'assemblea o dal Comitato esecutivo.

2. La quota associativa è intrasferibile a qualsiasi titolo e non è rivalutabile.

3. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento oltre la quota associativa, salvo contributi ulteriori che la persona associata decida liberamente di versare. I versamenti effettuati non sono ripetibili in nessun caso, neppure in caso di scioglimento dell'Associazione o di perdita della qualità di associato/a.

4. La qualità di persona associata è personale e non è trasmissibile né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART. 6) - Perdita della qualità di persona associata

1. La qualità di persona associata si perde per:

a) recesso;

b) esclusione;

c) decesso (per le persone fisiche) o estinzione (per gli enti).

2. Il recesso è sempre ammesso e deve essere comunicato per iscritto all'Associazione; ha effetto dalla chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato almeno tre mesi prima, altrimenti dall'esercizio successivo, salvo diversa delibera del Comitato esecutivo.

3. L'esclusione è deliberata dal Comitato esecutivo e può essere disposta nei confronti della persona associata che:

a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti o alle deliberazioni degli organi sociali;

b) arrechi danni materiali o morali rilevanti all'Associazione;

c) tenga comportamenti gravemente incompatibili con i valori e le finalità dell'Associazione;

d) si renda mora nel pagamento della quota associativa per più di due esercizi consecutivi, previa

diffida.

4. La deliberazione di esclusione è comunicata all'interessato/a, che può proporre ricorso all'assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'assemblea decide in via definitiva nella prima riunione utile.

5. Le persone che recedono o sono escluse, così come gli eredi della persona associata deceduta, non hanno diritto al rimborso delle quote associative o dei contributi versati.

ART. 7) - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea delle persone associate;
- b) il Comitato esecutivo;
- c) il/la Presidente;
- d) il/la Vicepresidente.

2. Qualora ricorrano i presupposti di cui agli artt. 30 e 31 CTS, o comunque l'assemblea lo ritenga opportuno, sono inoltre organi dell'Associazione:

- a) l'Organo di controllo, monocratico o collegiale;
- b) il/la Revisore legale dei conti o la società di revisione.

3. L'elezione degli organi sociali deve avvenire nel rispetto del principio di pari opportunità e democraticità interna, garantendo la massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 8) - Assemblea: composizione e convocazione

1. L'Assemblea è composta da tutte le persone associate iscritte da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista.

2. L'Assemblea è convocata dal Comitato esecutivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Comitato lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle persone associate.

3. La convocazione avviene mediante avviso scritto (anche per via elettronica) contenente l'ordine del giorno, il luogo (anche mediante mezzi di comunicazione a distanza) e la data della riunione, da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo casi di comprovata urgenza.

4. L'avviso di convocazione può essere altresì affisso in apposito albo presso la sede dell'Associazione o

pubblicato con modalità idonee a garantirne la conoscibilità.

5. L'Assemblea si riunisce di regola presso la sede dell'Associazione, ma può svolgersi anche altrove o in modalità telematica, purché sia comunque garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

ART. 9) - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e le competono, in via esclusiva, ai sensi dell'art. 25 CTS, le deliberazioni riguardanti:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e, quando previsto, del bilancio sociale;
- b) la nomina e la revoca dei componenti del Comitato esecutivo;
- c) la nomina e la revoca dell'Organo di controllo e del revisore legale, ove previsti;
- d) l'eventuale determinazione dei compensi spettanti ai componenti degli organi sociali, nei limiti di legge;
- e) l'approvazione e le modifiche dello Statuto;
- f) l'approvazione e le modifiche di eventuali regolamenti interni;
- g) la deliberazione sul ricorso in materia di ammissione o esclusione di persone associate;
- h) la deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- i) ogni altra materia rimessa alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

ART. 10) - Diritto di intervento e di voto - Delega

1. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutte le persone associate in regola con gli obblighi statutari e, ove prevista, con il versamento della quota associativa.

2. Ciascuna persona associata ha un solo voto.

3. È ammessa la partecipazione all'Assemblea per il tramite di delega scritta conferita ad altra persona associata. Ogni persona associata non può rappresentare più di cinque deleghe, o il diverso numero massimo previsto dalla normativa vigente.

4. Il voto può essere espresso, ove deliberato, anche mediante strumenti elettronici o per corrispondenza, nel rispetto delle modalità stabilite dal Comitato esecutivo e nel rispetto dei principi di segretezza,

parità e libertà del voto.

ART. 11) - Presidenza dell'Assemblea e verbalizzazione

1. L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal/la Vicepresidente; in mancanza di entrambi, da persona designata dall'Assemblea stessa.
2. Il/la Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta il diritto di intervento e di voto delle persone presenti, dirige e modera la discussione e le votazioni.
3. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal/la Presidente e dal/la Segretario/a, nominato/a dall'Assemblea anche tra persone non associate.
4. I verbali sono conservati nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e sono a disposizione delle persone associate secondo le modalità stabilite dal Comitato esecutivo.

ART. 12) - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea

1. L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza (anche per delega) della maggioranza delle persone associate aventi diritto di voto.
2. In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle persone associate presenti o rappresentate.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, salvo diversa disposizione di legge o di Statuto, a maggioranza dei voti espressi dalle persone associate presenti o rappresentate.
4. Per le modifiche statutarie è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno i due terzi delle persone associate aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole dei due terzi dei presenti, qualunque sia il loro numero, salvo condizioni più rigorose previste dalla legge.
5. Per la deliberazione di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti delle persone associate aventi diritto di voto.

ART. 13) - Comitato esecutivo, Presidente, Vicepresidente, Organo di controllo e Revisore

1. L'Associazione è amministrata da un Comitato esecutivo composto da un numero di membri, persone fisiche, non inferiore a tre, nominati dall'Assemblea fra le persone associate.

2. I componenti del Comitato esecutivo durano in carica per tre esercizi, o diversa durata deliberata dall'Assemblea nei limiti di legge, e sono rieleggibili. Restano in carica fino alla nomina del nuovo Comitato.

3. Il Comitato esecutivo elegge tra i propri membri il/la Presidente e il/la Vicepresidente. Il/la Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; in caso di assenza o impedimento è sostituito/a dal/la Vicepresidente.

4. Il Comitato esecutivo compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione e, in particolare:

- a) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predispone i progetti di bilancio e, se previsto, di bilancio sociale;
- c) delibera sull'ammissione delle persone associate e propone all'Assemblea l'eventuale esclusione;
- d) delibera su ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservato all'Assemblea.

5. Il Comitato esecutivo si riunisce, su convocazione del/la Presidente, ogni qualvolta questi/e lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti. Le modalità di convocazione e verbalizzazione sono stabilite da apposito regolamento interno o deliberazione del Comitato stesso.

6. Le sedute del Comitato esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del/la Presidente.

7. Organo di controllo. Ove siano superati i limiti di cui all'art. 30 CTS o l'Assemblea ne ravvisi comunque l'opportunità, è nominato un Organo di controllo, monocratico o collegiale, con funzioni e poteri disciplinati dal Codice del Terzo Settore.

8. Revisore legale. Ove ricorrano i presupposti di legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, è nominato un Revisore legale dei conti o una società di revisione, con funzioni disciplinate dall'art. 31 CTS.

ART. 14) - Bilancio e rendicontazione

1. L'Associazione redige annualmente il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 CTS, secondo uno dei modelli approvati con decreto ministeriale, a seconda delle dimensioni e del tipo di attività svolte.
2. Il bilancio è predisposto dal Comitato esecutivo e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.
3. Il bilancio è approvato dall'Assemblea entro i termini di legge e comunque non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio; nei casi previsti dall'art. 13 CTS, il termine può essere prorogato fino a centottanta giorni, con adeguata motivazione.
4. Il bilancio è depositato presso il RUNTS nei termini di legge ed è messo a disposizione delle persone associate secondo le modalità stabilite dal Comitato esecutivo.
5. Qualora l'Associazione svolga raccolte pubbliche di fondi, redige un apposito rendiconto specifico da allegare al bilancio, ai sensi dell'art. 7, comma 3, CTS.
6. Ove ne ricorrano i presupposti, l'Associazione redige e deposita il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 CTS.

ART. 15) - Patrimonio e patrimonio minimo

1. Il patrimonio dell'Associazione, ai fini dell'acquisizione e del mantenimento della personalità giuridica, non può essere inferiore all'importo minimo previsto dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore e dalle relative disposizioni attuative, attualmente pari a euro 15.000,00 (quindicimila/00) per le associazioni.
2. Il patrimonio è costituito da:
 - a) beni mobili e immobili che divengano di proprietà dell'Associazione a qualsiasi titolo;
 - b) fondi di riserva costituiti con le eventuali eccedenze di bilancio;
 - c) erogazioni, donazioni, lasciti e altri apporti patrimoniali comunque destinati all'Associazione;
 - d) ogni altro incremento patrimoniale destinato in modo stabile al perseguimento delle finalità istituzionali.
3. Qualora, in conseguenza di perdite, risulti che il patrimonio si è ridotto di oltre un terzo e sia sceso

al di sotto del patrimonio minimo di legge, il Comitato esecutivo deve, senza indugio, convocare l'Assemblea per assumere i necessari provvedimenti, tra cui, a titolo esemplificativo:

a) la ricostituzione del patrimonio al livello minimo richiesto;

b) l'eventuale trasformazione o fusione con altro ente del Terzo settore;

c) lo scioglimento dell'Associazione, con conseguente devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto.

4. Fino a quando non sia stato reintegrato almeno il patrimonio minimo di legge, l'Associazione non può porre in essere operazioni che importino ulteriori riduzioni del patrimonio o distribuzioni, anche indirette, di risorse.

ART. 16) - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ogni esercizio il Comitato esecutivo procede alle operazioni di inventario, redige il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea nei termini di cui al precedente art. 14.

ART. 17) - Entrate

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, a titolo esemplificativo, da:

a) quote associative determinate annualmente dall'Assemblea o dal Comitato esecutivo;

b) contributi di persone associate, di privati, di enti o di organismi pubblici;

c) contributi derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati;

d) donazioni, lasciti e altre liberalità;

e) proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e delle attività diverse di cui agli artt. 2 e 3;

f) proventi delle attività di raccolta fondi;

g) ogni altra entrata compatibile con la qualifica di Ente del Terzo Settore.

2. Le entrate sono interamente destinate alla realizzazione delle finalità istituzionali e al funzionamento dell'Associazione.

ART. 18) - Divieto di distribuzione di utili

1. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione comunque denominati, fondi e riserve ai sensi dell'art. 8 CTS, a persone associate, lavoratori/ici e collaboratori/ici, amministratori/ici ed altri componenti degli organi sociali, anche in forme indirette.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale di cui al presente Statuto e di quelle ad esse direttamente connesse, ovvero per l'incremento del proprio patrimonio.

ART. 19) - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto e dalla legge.

2. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

ART. 20) - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere favorevole dell'ufficio del RUNTS competente, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea, che svolgano attività analoghe, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

2. Gli atti di devoluzione del patrimonio compiuti in assenza o in difformità dal parere dell'ufficio del RUNTS sono nulli, ai sensi dell'art. 9, comma 1, CTS.

ART. 21) - Persone volontarie

1. L'Associazione può avvalersi dell'attività di persone volontarie, iscritte in un apposito registro tenuto dall'Associazione, qualora svolgano la loro attività in modo non occasionale, ai sensi dell'art. 17 CTS.

2. È volontario/a la persona che, per libera scelta,

svolge attività a favore dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività della persona volontaria non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario/a possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e con le modalità previste dalla legge e da eventuale regolamento interno. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. La qualità di persona volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, CTS.

ART. 22) - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra persone associate, oppure tra queste e l'Associazione, in merito all'interpretazione o applicazione del presente Statuto e dei regolamenti, e che non rientrino nella competenza inderogabile dell'autorità giudiziaria, possono essere sottoposte a un collegio di arbitri o di conciliatori nominati d'accordo tra le parti, secondo modalità stabilite da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

2. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di adire l'autorità giudiziaria competente.

ART. 23) - Adesione ad altri organismi

1. È facoltà dell'Associazione, mediante deliberazione del Comitato esecutivo e, ove ritenuto opportuno, dell'Assemblea, aderire o affiliarsi ad altre associazioni, reti o enti del Terzo settore che perseguano scopi analoghi o complementari, nel rispetto del presente Statuto e della normativa vigente.

ART. 24) - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice civile e delle altre norme di legge vigenti in materia.

Firmato Loretta Michelini
Firmato Jacopo Marin notaio

Copia su formato informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, sottoscritta digitalmente da pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, DLGS n. 82 del 7.3.2005.

Data, 22 dicembre 2025